



SÈN JAN, 1° agosto 2026

Numero di protocollo e di repertorio associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a sinistra

OGGETTO: Ordinanza n. 53/2026 - **CONTINGIBILE ED URGENTE – Divieto di utilizzo dell'acqua per uso alimentare per le utenze servite dall'acquedotto comunale di Sojal per la frazione di Vigo di Fassa in sinistra orografica del torrente Vael nel comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan**

IL SINDACO

Premesso che nella notte tra il 31/07/2026 e il 01/08/2026 un violento nubifragio si è nuovamente abbattuto sulla località Gardeccia e, nelle prime ore della giornata, sono saltate le protezioni attive a salvaguardia della risorsa idrica dell'acquedotto Sojal, di conseguenza l'acqua proveniente da questa sorgente, che alimenta il serbatoio di Sojal per Vigo, si è intorbidita;

Considerato che, nelle more della verifica della potabilità da effettuarsi all'esito delle nuove analisi che il Comune commissionerà a rientro della limpidezza dell'acqua, si ritiene necessario obbligare le utenze servite dall'acquedotto comunale Sojal della frazione di Vigo di Fassa in sinistra orografica del torrente Vael al non utilizzo dell'acqua erogata dall'acquedotto per uso alimentare;

Visti:

- Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e ss.mm.;
- l'art. 32 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm ed ii., in tema di provvedimenti del Sindaco contingibili ed urgenti, da emanare al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- gli artt. 8 e 35 della L.P. 1° luglio 2011 n. 9;
- lo Statuto Comunale;

In qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza

ORDINA

- 1) A tutte le utenze servite dall'acquedotto comunale della frazione di Vigo poste in sinistra orografica del torrente "Vael", **DI NON UTILIZZARE L'ACQUA EROGATA DALLA RETE IDRICA, PER L'USO POTABILE ED ALIMENTARE**, fino a revoca della presente ordinanza.
- 2) la divulgazione della presente tramite i principali mezzi di comunicazione

A V V E R T E C H E

- La presente ha validità fino a revoca.
- A norma dell'art. 2 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico al Commissario del Governo per la Provincia di Trento entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.
- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ovvero a norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione

D I S P O N E

- la pubblicazione della presente:

all'Albo Telematico

- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

Al Comandante dei Vigili del Fuoco volontari	Alla Stazione Polizia Forestale di Pozza di Fassa	All'Ufficio Tecnico Comunale
Al Servizio Polizia Locale	Alla Stazione Carabinieri di Sèn Jan	Commissario del Governo
Al Dipartimento Protezione Civile – Foreste e Fauna	Al Soccorso Alpino Centro Fassa	All'Ufficio APT

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO

Florian Giulio